

Le Entrate hanno individuato gli elementi che formeranno oggetto di riscontro di conformità

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Iva di franchigia, più controlli

Si devono comunicare ogni tre mesi le operazioni al Fisco

DI FRANCO RICCA

Definita la lista dei controlli sui requisiti per l'applicazione del regime Iva di franchigia transfrontaliero, in primis il rispetto del limite di volume d'affari nello Stato di esenzione e nell'intera area Ue. Con un provvedimento del 10 dicembre 2025, l'Agenzia delle entrate ha individuato gli elementi che formeranno oggetto di riscontro di conformità rispetto a quelli comunicati dai soggetti nazionali che aderiscono al regime speciale in altri paesi dell'Ue ai sensi degli articoli 70-octiesdecies e seguenti del dpr 26 ottobre 1972, n. 633.

Comunicazione preventiva

Le informazioni fornite dai contribuenti nella comunicazione preventiva presentata ai fini dell'applicazione del regime di franchigia "fuori casa" saranno sottoposte a controllo, anzitutto in merito alla congruenza del volume d'affari dichiarato, che sarà raffrontato con i dati desumibili:

- dalle fatture elettroniche emesse verso soggetti passivi stabiliti in Italia e verso pubbliche amministrazioni trasmesse al Sistema di interscambio

- dalle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti e comunicate all'Agenzia ai sensi del comma 3-bis dell'art. 1 del dlgs n. 127 del 5 agosto 2015 (ex esterometro)

- dai corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi elettronicamente al Sdi

- dalle dichiarazioni annuali Iva

- dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Li.pe.)

In caso di incongruenza, la comunicazione preventiva sarà scartata e sarà inviato all'interessato un messaggio con le motivazioni, dopo di

che il contribuente potrà presentare, dal giorno successivo, una nuova comunicazione.

In questo contesto, i controlli mireranno ad accertare, tra l'altro:

- che il volume d'affari realizzato nell'Ue non abbia superato la soglia di 100.000 euro nell'anno precedente a quello della comunicazione, né nella frazione dell'anno civile corrente antecedente all'invio della comunicazione

- che il volume d'affari annuo realizzato nello Stato membro per il quale è richiesta la franchigia non abbia superato la soglia fissata da tale Stato.

Il suffisso EX

L'attivazione del regime di franchigia, come è noto, ha effetto dal giorno in cui il contribuente che ha inviato la comunicazione preventiva riceve dall'Agenzia delle entrate l'attribuzione del suffisso EX, che identifica, insieme al numero di partita Iva, i soggetti ammessi al regime stesso ed è assegnato dopo che l'Agenzia riceve risposta positiva dallo Stato membro di esenzione. Al riguardo, viene chiarito che qualora l'Agenzia non abbia ricevuto risposta dallo Stato membro interessato entro 35 giorni dalla comunicazione preventiva, né tale Stato abbia richiesto un maggior termine per effettuate i controlli, l'Agenzia procede comunque all'attribuzione del predetto suffisso.

Comunicazione trimestrale delle operazioni

Ai sensi dell'art. 70-unvicies del dpr n. 633/1972, il contribuente ammesso al regime di franchigia in uno o più Stati deve comunicare trimestralmente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre civile:

- il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate

nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, o, se del caso, l'assenza di operazioni;

- il valore totale in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l'assenza di operazioni.

Anche queste informazioni, nonché la tempestività della comunicazione, formeranno oggetto di controllo da parte dell'Agenzia, essenzialmente in ordine al rispetto delle soglie di volume d'affari.

Presunta cessazione dell'attività

Quando il contribuente cessa l'attività, ovvero quando tale circostanza può presumersi dall'assenza di valori positivi nelle comunicazioni trimestrali di otto trimestri, l'Agenzia disattiva il suffisso EX, dandone comunicazione al contribuente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa. A seguito di tale disattivazione, il contribuente potrà presentare una nuova comunicazione preventiva. Il suffisso è disattivato definitivamente nel caso in cui l'Agenzia cessi d'ufficio la partita Iva del contribuente.

Identificazione dei soggetti esteri

Qualora l'Agenzia riceva due messaggi consecutivi circa la mancata presentazione della comunicazione trimestrale da parte dello Stato Ue di residenza dei soggetti esteri che si avvalgono del regime di franchigia in Italia, informerà tale Stato che il soggetto deve identificarsi in Italia e presentare la dichiarazione annuale Iva.

— © Riproduzione riservata —





La congruenza del volume d'affari dichiarato è oggetto di verifica